



COMUNE DI GIUSTINO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 15.09.2014.

Entrato in vigore il 28.09.2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lochner dott.ssa Paola

INDICE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITA'
- ART. 2: VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA E SANZIONI
- ART. 3: ESIBIZIONE DI TITOLO

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 4: OCCUPAZIONE DI SUOLO
- ART. 5: OCCUPAZIONE CON ATTIVITA' PERICOLOSE
- ART. 6: COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SUL SUOLO PUBBLICO.
- ART. 7: TENDE, INFISSI, STRUTTURE
- ART. 8: AUDIZIONI, TRATTENIMENTI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE
- ART. 9: RACCOLTE A SCOPO BENEFICO

TITOLO 3: IGIENE URBANA, TUTELA, SICUREZZA E DECORO DELL'ABITATO E DELLA AREE VERDI

- ART. 10: SGOMBERO DELLA NEVE
- ART. 11: DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO
- ART. 12: PULIZIA DEL SUOLO E DI STRUTTURE
- ART. 13: DIVIETI DI MANOMISSIONE
- ART. 14: CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI E MANUFATTI
- ART. 15: NUMERAZIONE CIVICA
- ART. 16: ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART. 17: TUTELA DELLE AREE VERDI
- ART. 18: DIVIETO D'ESPOSIZIONE
- ART. 19: SICUREZZA DI STRUTTURE O OGGETTI SUGLI EDIFICI
- ART. 20: ALBERI, RAMI E SIEPI
- ART. 21: TRASPORTO DI COSE POLVEROSE O EMANANTI CATTIVI ODORI
- ART. 22: RECAPITO DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- ART. 23: UTILIZZO DI STRUMENTI SONORI
- ART. 24: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
- ART. 25: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
- ART. 26: PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI ED INQUINANTI

TITOLO 5: CURA DEGLI ANIMALI

- ART. 27: DISPOSIZIONI E DIVIETI GENERALI
- ART. 28: USO DI SOSTANZE VELENOSE
- ART. 29: PULIZIA DI LUOGHI PUBBLICI
- ART. 30: DISTURBO DA ANIMALI
- ART. 31: CANI

TITOLO 6: DISCIPLINA PER L'ACCUMULO E LO SPARGIMENTO DI LIQUAMI O LETAME

- ART. 32: ACCUMULO DI LIQUAMI E LETAME
- ART. 33: SPARGIMENTO DI LIQUAMI E LETAME
- ART. 34: PULIZIA DELLA SEDE STRADALE
- ART. 35: PERIODI DI DIVIETO DI SPARGIMENTO DI LIQUAMI O LETAME
- ART. 36: ZONE DI DIVIETO DI SPARGIMENTO DI LIQUAMI O LETAME

TITOLO 7: ALTRE DISPOSIZIONI

- ART. 37: NORME DI CONVIVENZA
- ART. 38: ARTISTI DI STRADA
- ART. 39: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
- ART. 40: CAROVANE DI NOMADI
- ART. 41: CORTEI FUNEBRI
- ART. 42: ENTRATA IN VIGORE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti.
2. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
3. Le norme del presente Regolamento per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2: Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana e sanzioni

1. Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, possono accedere agli atri, scale, stabili, botteghe, negozi, spacci, laboratori, officine, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di accertare ogni violazione amministrativa e di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato.
3. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento.
4. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie le prescrizioni del regolamento.
5. L'Amministrazione comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.
6. Chi viola la disposizione del comma 4. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 89,00 ad Euro 534,00.
7. Di eventuali condotte riparatorie, mediante adesione volontaria, del danno causato si tiene conto nell'ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 3: Esibizione di titolo.

1. Nel caso in cui il regolamento o altri regolamenti prevedano l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione, la medesima è esibita agli organi di vigilanza su loro richiesta.
2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 27,00 ad Euro 162,00.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4: Occupazione di suolo

1. Qualsiasi occupazione di suolo aperto al pubblico transito è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. Il concessionario, qualora l'occupazione di suolo renda difficoltoso individuare e raggiungere abitazioni private, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e aziende, predispone, a proprie spese, la segnaletica e le opere necessarie per individuare e raggiungere le abitazioni o la sede dell'attività.
3. Ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 5: Occupazione con attività pericolose

1. Le occupazioni di suolo pubblico con veicoli, strutture o materiali che possano creare pericolo per la circolazione sono ammesse ed autorizzate solo se l'area è adeguatamente transennata e vigilata.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 6: Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sul suolo pubblico

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, può essere concessa davanti ai negozi o esercizi pubblici, secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale, purchè non in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada.
2. I marciapiedi e le banchine potranno essere occupati nella misura e con le modalità previste dal Codice della Strada. L'amministrazione comunale può negare la concessione anche qualora le misure di cui sopra fossero rispettate, quando vi siano particolari ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o per altri motivi di pubblico interesse. I tavoli e le sedie collocati davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi e decorosi.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 7: Tende, infissi, strutture

1. L'installazione di tende, infissi e strutture sporgenti su area aperta al pubblico transito è concessa, con le modalità previste dall'apposito regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, quando i manufatti ed i luoghi di posa abbiano le seguenti caratteristiche:
 - a) altezza minima dal suolo di due metri virgola venti compresa l'eventuale frangia;
 - b) presenza di marciapiede, salvo le deroghe previste dalla successiva lettera d);
 - c) sporgenza massima di un metro virgola cinquanta e comunque non superiore alla larghezza del marciapiede;
 - d) in assenza di marciapiede, una sporgenza massima di metri zero virgola cinquanta sulle strade ove non determinino situazioni di pericolo e sia garantita la sicurezza della circolazione.
2. Sono ammesse sporgenze maggiori di quelle previste al precedente comma, qualora la struttura sovrasti completamente o parzialmente aree esterne a pubblici esercizi occupate da installazioni per la somministrazione di cibi e bevande.
3. Il concessionario conserva le strutture sporgenti in stato di decoro e pulizia e le rimuove o le ripiega di notte, in caso di pioggia, neve o vento forte, nonché in occasione di fiere e mercati.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 8: Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme restando le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio di licenze per spettacoli all'aperto sul suolo pubblico, non potranno essere eretti palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi ecc. senza l'ottenimento di specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale, autorizzazione che verrà rilasciata previa acquisizione di apposito parere da parte del Comando di Polizia Municipale.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 9: Raccolte a scopo benefico

1. La raccolta di fondi, materiale quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario effettuata su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
2. La raccolta di fondi o materiale può essere effettuata esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Ente o Associazione.
3. Chi effettua la raccolta di fondi o materiale deve essere in possesso di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'Ente o Associazione.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

TITOLO 3: IGIENE URBANA, TUTELA, SICUREZZA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

Art. 10: Sgombero della neve.

1. Fatto salvo quanto disciplinato dal vigente Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, i proprietari, gli amministratori ed i conduttori di edifici o negozi a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate sono solidalmente obbligati, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, a sgomberare dalla neve o dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze che possano cadere sul suolo pubblico, onde evitare pregiudizi all'incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta ed a proprie cure, delimitano l'area sulla quale possono cadere falde di neve o ghiaccio.
4. E' vietato cospargere di acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale.
5. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di asportare la neve ivi depositata.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 11: Distribuzione di materiale pubblicitario.

1. Fatto salvo quanto disciplinato dal vigente Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, è vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il getto di volantini pubblicitari o l'applicazione di materiale pubblicitario sui muri, sugli alberi o comunque al di fuori degli spazi ad essi appositamente destinati.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00, a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.

Art. 12: Pulizia del suolo e di strutture.

1. E' vietato nei luoghi pubblici lasciar cadere, gettare o abbandonare qualsiasi rifiuto liquido o solido.
2. I proprietari o i conduttori di edifici puliscono il piano di calpestio dei marciapiedi, degli ingressi, degli anditi, dei passaggi e dei sottoportici di rispettiva pertinenza. A tale scopo, i titolari di pubblici esercizi installano nei pressi dell'ingresso della propria attività appositi contenitori posacenere. In assenza di spazi privati, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, il titolare colloca su area pubblica, durante l'orario di apertura, il contenitore posacenere con ingombro massimo di mq. 0,15, nel rispetto delle norme relative alla circolazione e degli altri regolamenti comunali.
3. I medesimi inoltre puliscono muri, strutture, grate, inferriate, vetrine, serramenti e quant'altro è visibile da area pubblica.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 13: Divieti di manomissione.

1. E' vietato coprire, spostare, guastare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrine dei numeri civici, pennoni, corpi illuminanti e relativi sostegni, le attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell'ambito o a servizio d'aree adibite ad uso pubblico.
2. E' vietato sporcare, macchiare, guastare e colorare i muri degli edifici, qualsiasi altro manufatto, la pavimentazione stradale, porte ed infissi.
3. E' vietato scrivere e disegnare sui muri e su tutte le superfici ed infissi esterni.
4. L'Amministrazione comunale può cancellare, rimuovere o riparare avvisando con congruo anticipo i possessori degli immobili.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 89,00 ad Euro 534,00.

6. Qualora la violazione sia realizzata mediante l'affissione di manifesti, cartelli, locandine o altri mezzi pubblicitari, della stessa risponde in solido il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, salvo che provi che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
7. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido riparano integralmente i danni arrecati e li risarciscono.
8. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido possono riparare anche mediante il loro personale intervento di ripristino. Le modalità di ripristino sono concordate con l'Amministrazione comunale.

Art. 14: Conservazione e manutenzione di edifici e manufatti.

1. I proprietari di edifici e manufatti antistanti aree pubbliche o adibite a pubblico transito o visibili dalle medesime aree conservano le facciate degli edifici e tutte le strutture fisse o mobili degli stessi e relative pertinenze in buono stato ai fini della sicurezza e salute pubbliche.
2. I proprietari e possessori di edifici ripristinano con sollecitudine intonaci o cornicioni anche se solo parzialmente lesionati, tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati e tutte le cose che minacciano di cadere al suolo.
3. I proprietari e possessori d'edifici delimitano e segnalano la parte di struttura lesionata.
4. Gli interventi di recinzione in condizioni di emergenza sono ammessi senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico se è subito informato il Corpo di Polizia Municipale e non è necessario sospendere la circolazione stradale. L'occupazione è regolarizzata nelle successive quarantotto ore.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 89,00 ad Euro 534,00.

Art. 15: Numerazione civica.

1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dal Servizio preposto.
2. Le targhette di numerazione civica sono fornite dal Comune e devono essere installate a cura e spese del proprietario. Il medesimo le mantiene in buono stato e ne assicura la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 16: Accensione di fuochi

1. E' consentita, esclusivamente all'interno del centro abitato, negli orari disciplinati da ordinanza sindacale, la bruciatura di residui vegetali prodotti in orti e giardini, in quanto pratica tradizionale volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici.
2. L'uso di bracieri e caminetti nei giardini, nei cortili privati è consentito quando sono adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo o disturbo al vicinato.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento, quando il fatto non configuri reato, di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 17: Tutela delle aree verdi

1. Il presente articolo si applica alle aree verdi pubbliche e private ad uso pubblico.
2. Nelle aree verdi è vietato:
 - a) provocare rumori molesti;
 - b) calpestare aiuole di piante e fiori;
 - c) strappare rami e cogliere fiori;
 - d) danneggiare le piante, le siepi ed i tappeti erbosi;
 - e) circolare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza;
 - f) spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione;
 - g) manomettere le attrezzature installate;
 - h) praticare attività sportive al di fuori dei luoghi a ciò riservati;
 - i) immergersi nelle fontane;
 - j) campeggiare e bivaccare;
 - k) accedervi quando sono chiuse in tutto o in parte;
 - l) occupare i tappeti erbosi durante le operazioni manutentive.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 18: Divieto d'esposizione

1. E' vietato, senza autorizzazione comunale, esporre su area aperta al pubblico transito o in vista dalla medesima targhe, iscrizioni, insegne, lapidi, cartelli o altri mezzi pubblicitari.
2. Sono consentite deroghe in relazione all'esposizione negli ambiti silvo-pastorali di cartelli inerenti alla segnaletica direzionale ed informativa, nonché bacheche con annotazioni storiche, botaniche e faunistiche.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 19: Sicurezza di strutture o oggetti sugli edifici

1. Le strutture e gli oggetti mobili presenti sui tetti, sulle facciate degli edifici, sui balconi, sui ponteggi, sui muri di cinta e in qualsiasi luogo confinante con area soggetta a pubblico transito sono assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 20: Alberi, rami e siepi

1. I rami e le siepi non possono invadere aree soggette a pubblico transito.
2. Rami di piante ad alto fusto possono sporgere, su aree soggette a pubblico transito, ad altezza superiore a tre metri dal marciapiede e superiore a cinque metri dalla carreggiata.
3. Ramificazioni e fogliame non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale.
4. Chi esegue lavori di taglio e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali.
5. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito rimuovono fogliame, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 21: Trasporto di cose polverose o emananti cattivi odori

1. Il trasporto di letame e di sostanze in fermentazione o in putrefazione e in genere di cose atte a provocare disturbo o problemi d'igiene è ammesso nell'abitato solo se adottate tutte le misure per evitare la diffusione d'odore e polvere e la dispersione di liquami.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 22: Recapito degli amministratori di condominio.

1. Il recapito dell'amministratore condominiale, qualora nominato ai sensi del codice civile, è indicato, in modo ben visibile, nell'atrio dell'edificio condominiale.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 27,00 ad Euro 162,00.

TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 23: Utilizzo di strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene o altri strumenti sonori che possano recare disturbo al riposo o al lavoro dei cittadini.
2. In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha la facoltà di disciplinare l'uso di strumenti o macchine che emanino suoni o rumori dalle pubbliche strade.
3. Sono altresì vietate le grida, gli schiamazzi e i canti sulle pubbliche vie, specialmente nelle ore notturne.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 24: Attività produttive ed edilizie rumorose.

1. Chi esegue lavori con l'uso di macchinari industriali e similari (motocompressori, gruppi elettrogeni, idrodemolitori, martelli pneumatici, escavatori idraulici ecc.) dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso; i macchinari dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislatura in materia.
2. In deroga alla legge n. 447/95, alla L.P. 10/98 ed al D.P.G.P. 43-115/98, le attività a carattere temporaneo svolte all'aperto in cui sono compresi i cantieri edili, i lavori di giardinaggio con macchinari per il taglio dell'erba o che comunque comportano l'impiego di macchinari rumorosi, possono essere effettuati dal lunedì la sabato:
 - **Dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00**
 - **Nel restante periodo: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00.**
3. Per particolari esigenze lavorative, al di fuori di dette fasce orarie, potrà essere rilasciata, dietro espressa richiesta scritta e motivata dall'interessato, apposita autorizzazione in deroga.
4. E' vietato l'uso di strumenti musicali, apparecchi radiofonici e di riproduzione musicale nelle pubbliche piazze, dalle ore 23.00 alle ore 07.00. Per particolari manifestazioni a carattere turistico e folkloristico, può essere concessa dal Sindaco autorizzazione in deroga per l'esercizio dell'attività in orari diversi.
5. Nelle vicinanze di scuole, istituti religiosi e di educazione, è assolutamente vietato l'esercizio di attività che rechino disturbo salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi dall'Autorità competente.
6. In ogni caso dovranno essere sempre adottate le opportune cautele al fine di evitare che le attività arrechino disturbo alla quiete pubblica (art. 659 C.P.)
7. Gli uffici comunali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti perché vengano eliminati o ridotti i rumori stessi.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 25: Uso dei dispositivi antifurto

1. I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi ed in ogni caso non superiore a quindici minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 26: Produzione di odori, gas, vapori nauseanti ed inquinanti.

1. E' vietato produrre e diffondere odori, gas, vapori, nocivi alla salute pubblica, nauseanti o inquinanti.
2. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco può adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richieda prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di inosservanza e recidiva, disporre la sospensione dell'attività nociva.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

TITOLO 5. CURA DEGLI ANIMALI

Art. 27: Disposizioni e divieti generali

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, odori, danno o disturbo alla collettività.
2. L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici o disturba, ne ordina l'allontanamento.
3. Scuderie, stalle, pollai o altri concentramenti di animali in genere, ad eccezione di quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono collocati fuori dal centro abitato.

4. Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza e al grado di aggressività sono condotti da persone di condizione psico-fisica adeguata.
5. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'ideale recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.
6. Il detentore di animali, qualora, nonostante l'ideale recinzione, gli animali da area privata disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, installa opportune barriere oscuranti.
7. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale.
8. Chi viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 154,00 ad Euro 516,00 di cui all'art. 5 rubricato: "Sanzioni", comma 1 della Legge 14.10.1991, n. 281, recante "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".
9. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 28: Uso di sostanze velenose

1. E' vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possono accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 29: Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati porta con sé sacchetti e paletta adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro feci. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
2. I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente.
3. I contenitori usati sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini stradali.
4. E' vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.
5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili e dalle forze di polizia.
6. Chi viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 15,00 ad Euro 90,00, per le altre violazioni del presente articolo si applica invece la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 30: Disturbo da animali

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. E' vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti.
3. L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari, ordinarne l'allontanamento.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 31: Cani

1. I cani sono condotti:
 - a) al guinzaglio e con la museruola nei locali pubblici;
 - b) al guinzaglio lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - c) al guinzaglio e con la museruola lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone.Durante la conduzione del cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, il guinzaglio va utilizzato ad una misura non superiore a mt. 1,50.

2. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo divieto reso palese con idonea segnaletica.
3. E' vietato l'accesso ai cani:
 - a) in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini;
 - b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;
 - c) in luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari e i luoghi ove è praticata la pet-therapy;
 - d) nei luoghi di culto.
4. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile.
5. I detentore iscrivono i loro cani all'anagrafe canina.
6. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al rifugio per animali randagi, dopo i previsti controlli sanitari.
7. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori dal centro abitato, quando in epoca consentita sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovano nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00, salvo che il fatto costituisca reato.

TITOLO 6. DISCIPLINA PER L'ACCUMULO E LO SPARGIMENTO DEI LIQUAMI E DEL LETAME

Art. 32: Accumulo di liquami e letame

1. I liquami degli allevamenti zootecnici prima della loro utilizzazione devono essere raccolti in vasche a completa tenuta o in bacini di accumulo naturalmente impermeabili o impermeabilizzati.
2. I bacini o vasche di accumulo del liquame o letame, se aperti devono essere recintati ed ubicati ad una distanza di almeno 100 metri dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda.
3. Sono escluse dai predetti obblighi le piccole aziende agricole che, sia per la loro dimensione che per le normali pratiche agronomiche, siano in grado di effettuare i comuni e tradizionali sistemi di accumulo dei liquami e del letame (piccole concimaie o piccoli recipienti). Tali accumuli devono essere predisposti in modo tale da evitare le dispersioni di colaticcio sul suolo, nelle acque e sulle strade pubbliche.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 33: Spargimento di liquami e letame

1. Lo spargimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei fertilizzanti organici dovrà essere effettuato in modo da assicurare un'idonea distribuzione atta a garantire che le acque superficiali o sotterranee non subiscano degradazione o danno.
2. All'atto dello spargimento di liquami o letame, si dovrà evitare qualsiasi tipo di ruscellamento dello stesso.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 34: Pulizia della sede stradale

1. I proprietari dei mezzi ed attrezzature per il trasporto di liquami o di letame, dovranno curare che il materiale trasportato non si sparga per strada. In caso contrario i proprietari dovranno provvedere all'immediata pulizia delle sede stradale. In difetto, provvederà l'Amministrazione comunale addebitando agli interessati le relative spese, ferma restando la sanzione amministrativa prevista dal presente articolo.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 35: Periodi di divieto di spargimento di liquami o letame.

1. E' fatto divieto di spargimento di liquami o letame durante i seguenti periodi dell'anno:
 - Dal giovedì santo al mercoledì (compreso) successivo alla Pasqua
 - Dal 01 luglio al 31 agosto;
 - Dal 26 ottobre al 04 novembre;
 - Dal 20 dicembre al 10 gennaio.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 36: Zone di divieto di spargimento di liquami o letame.

1. E' fatto divieto di spargimento di liquami o letame:
 - All'interno dei centri abitati, fatta eccezione per l'impiego del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche;
 - Per una fascia di rispetto dei nuclei abitativi di metri 50, escluso lo spargimento di letame maturo;
 - Nelle aree di protezione di sorgiva, pozzi o opere di presa di alimentazione idrica ad uso civile stabilite dalle vigenti norme urbanistiche;
 - Per una fascia di rispetto dei corsi d'acqua superficiali di metri 10;
 - Per una fascia di rispetto delle strade statali, provinciali o comunali di metri 2;
 - In quantità tali che, in rapporto alla pendenza del terreno diano luogo a fenomeni di ruscellamento.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

TITOLO 7. ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 37: Norme di convivenza

1. E' vietato sul territorio comunale:
 - a) sedere, sdraiarsi per terra sulle strade e loro pertinenze e su aree a pubblico transito;
 - b) sdraiarsi sulle panchine e su altre strutture destinate alla generalità dei cittadini;
 - c) rimuovere, spostare o manomettere panchine, fioriere e altre strutture poste a servizio dei cittadini su area pubblica;
 - d) impedire il transito su percorsi e strutture realizzate per il superamento delle barriere architettoniche;
 - e) mendicare nelle fiere e nei mercati, davanti a edifici pubblici, ospedali, scuole, case di cura, luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti;
 - f) soddisfare bisogni corporali in spazi ed aree pubbliche, al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - g) immergersi, lavarsi, lavare animali, panni o altri oggetti alle fontane pubbliche, come pure versare o far schizzare l'acqua delle medesime sul suolo o addosso ai passanti;
 - h) scaricare in luoghi pubblici acqua o liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - i) esporre oggetti bagnati o innaffiare fiori o piante su terrazzi, balconi, davanzali aggettanti su aree pubbliche senza adottare le opportune precauzioni per evitare lo stillicidio;
 - j) sbattere panni, tappeti, stuoie o altri oggetti polverosi da finestre, balconi, poggiali, ecc. di edifici che si affaccino su aree aperte al pubblico transito;
 - k) esporre o stendere coperte, lenzuola, panni, biancheria, vestiti ecc. sulle facciate di edifici aggettanti su aree aperte al pubblico transito;
 - l) lanciare pietre o altri oggetti atti ad offendere o danneggiare persone o cose;
 - m) utilizzare gli impianti e le attrezzature ludico-ricreative e sportive in modo difforme da quanto stabilito dall'Amministrazione comunale;
 - n) sputare sulle strade e loro pertinenze e su aree a pubblico transito.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 27,00 ad Euro 162,00.

Art. 38: Artisti di strada

1. Non può essere esercitata l'attività di "artisti di strada" senza che sia stata precedentemente rilasciata apposita autorizzazione dall'Autorità comunale, anche se gli interessati siano muniti del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi.
2. Il competente ufficio comunale individuerà ed assegnerà i luoghi per effettuare gli spettacoli e, in caso di utilizzo di spazio pubblico, dovrà essere richiesta autorizzazione per l'uso del suolo pubblico.
3. E' comunque in ogni caso vietato, importunare i passanti con offerte di merci o di servizi o attirare l'attenzione con grida e schiamazzi.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 39: Divieto di campeggio libero

1. Su tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e tutte le altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi tipo di campeggio e/o attendamento.
2. Gli operatori di Polizia di cui all'art. 57 C.P.P. sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 40: Carovane di nomadi

1. Su tutto il territorio comunale è vietata la sosta di carovane di nomadi, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica.
2. Gli operatori di Polizia di cui all'art. 57 C.P.P. sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione al fine di assicurare l'immediato sgombero dell'area, mediante ordinanza del Sindaco.

Art. 41: Cortei funebri.

1. I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, devono rispettare eventuali disposizioni impartite dalla Pubblica Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale fino al raggiungimento del luogo ove il corteo viene sciolto.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 54,00 ad Euro 324,00.

Art. 42: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i Regolamenti, le Ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie con esso disciplinate ed in contrasto con lo stesso.